

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA
Via Martiri dei Lager, 58 - 06128 Perugia

Perugia, li 30 aprile 2020
Prot. n. 704

Agli Iscritti dell'Ordine dei
Geologi della Regione Umbria

Loro indirizzo e-mail

INFORMATIVA E-MAIL
N° 10/2020

MISURE DEL D.P.C.M. 26 APRILE 2020 RILEVANTI PER L'ATTIVITA' PROFESSIONALE DEL GEOLOGO

Alla luce delle recenti sopravvenienze normative riguardanti le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il nostro consulente legale Avv. Enrico Menichetti ha fornito la nota riportata di seguito:

“Oggetto: breve nota sulle misure del D.P.C.M. 26 aprile 2020 rilevanti per l'attività professionale del geologo e per l'attività dell'OGRIU.

Com'è noto, il D.P.C.M. 26 aprile 2020 (recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”), pubbl. in GU n.108 del 27/04/2020 ha modificato e integrato il quadro normativo previgente in materia.

Di seguito, senza pretesa di esaustività, i principali contenuti rilevanti per lo svolgimento dell'attività professionale del geologo e per l'attività dell'OGRIU.

1) Conferma apertura attività professionali

Con particolare riferimento alla professione del geologo, tutte le attività professionali e tecniche rimangono consentite. In particolare, sono espressamente ricomprese nell'elenco attività di cui all'Allegato 3 e quindi sono consentite: cod. Ateco 71, attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche; cod. Ateco 74, altre attività professionali, scientifiche e tecniche.

2) Modalità di espletamento attività professionali - Raccomandazioni

Quanto alle relative modalità di espletamento delle attività professionali, l'art. 1, lett. ii) ha formulato le seguenti raccomandazioni:

ii) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

- a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.”.

L'art. 3 comma 1, lett. g), altresì, raccomanda in via generalizzata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 4 ed in particolare:

“a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; c) evitare abbracci e strette di mano; d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; e) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.”

3) Nuovi obblighi

L'art. 3 comma 2, ha introdotto un nuovo obbligo su tutto il territorio nazionale, consistente nell'uso di protezioni delle vie respiratorie in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza:

“2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

4. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

4) Novità in materia di spostamenti

In materia di spostamenti, in estrema sintesi la principale novità rilevante per l'attività professionale dei geologi riguarda l'allentamento delle misure precedentemente previste: con il nuovo DPCM 26/04/2020 (art. 1, comma 1, lett. a), infatti, è prevista una pìù ampia facoltà di spostamento per “comprovate esigenze lavorative” sull'intero territorio regionale (e non pìù solo comunale), senza

necessità di dover dimostrare la “assoluta urgenza”, che rimane solo per gli spostamenti fuori regione (i quali tuttavia, non dovranno essere più preventivamente comunicati all'Autorità competente). Resta la facoltà per le singole Regioni di prevedere, d'intesa col Ministro della Salute, eventuali misure più restrittive rispetto a quelle statali, in relazione a specifiche aree del territorio regionale (art. 10 comma 2).

5) Obblighi per OGRU

L'art. 1 comma 1 lett. t, ha confermato la misura delle “riunioni a distanza”:

“t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;”.

L'art. 3 comma 1, lett. e) ha introdotto un nuovo obbligo su tutto il territorio nazionale, riferito alle P.A. (e quindi, come noto, anche all'OGRU) ed a tutti i locali aperti al pubblico, consistente nella messa a disposizione di soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani, come segue:

“1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;”

L'art. 1, comma 1, lett. s) prevede che è “differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;”.

6) Protocollo di regolamentazione nei cantieri

Segnalo, infine, che “tutte le imprese le cui attività non sono sospese rispettano (...), per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 7” (art. 2, comma 6).

7) Decorrenza dell'efficacia delle misure (raccomandazioni, obblighi, spostamenti)

Le suindicate misure (raccomandazioni, obblighi, spostamenti) sono efficaci dal 4 al 17 maggio 2020 (art. 10 comma 1).

* * *

Ciò posto, a mio avviso, la situazione ad oggi è la seguente:

- sino al 3/05/2020 resta integralmente valido quanto indicato nel mio parere 23/03/2020;

- dal 4/05/2020 sino al 17/05/2020, in forza del DPCM 26/04/2020, si presenterà la seguente situazione:

a) l'attività professionale di geologo è consentita, non rientrando tra quelle vietate/sospese a causa dell'emergenza sanitaria in corso;

b) preconditione per qualsiasi spostamento è non essere obbligati alla quarantena e/o all'isolamento fiduciario presso il proprio domicilio (soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C.: art. 1, comma 1, lett. b, DPCM 26/04/2020);

c) per gli spostamenti all'interno della Regione e per recarsi a Studio (purchè nella stessa Regione), occorrono "comprovate esigenze lavorative", stando all'interpretazione del Ministero dell'Interno 8/03/2020, anche non indifferibili;

d) per gli spostamenti interregionali (fuori Regione) con mezzi pubblici o privati, occorrono "comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza";

e) in ogni caso, è necessaria l'autocertificazione aggiornata (modulo reperibile al sito www.interno.gov.it) debitamente compilata e sottoscritta, nella quale vengono esplicitate le suddette "comprovate esigenze lavorative" (di assoluta urgenza se lo spostamento è fuori Regione; non qualificate se lo spostamento è all'interno della Regione);

f) prima di effettuare qualsiasi spostamento, occorre verificare se la Regione (Umbria compresa) al cui interno ci si deve spostare per ragioni lavorative abbia emanato ordinanze sul punto e quali ne siano i contenuti;

g) se l'attività professionale fuori Regione è consentita, non occorre più notificare previamente alle Autorità competenti il relativo spostamento;

h) rimane confermato e fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di "lavoro agile" o lavoro a distanza e sono incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti;

i) viene introdotta la raccomandazione di assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

l) nella misura in cui lo studio professionale sia aperto al pubblico, è previsto l'obbligo dell'uso di protezioni delle vie respiratorie e della messa a disposizione di gel disinfettante per l'igiene delle mani.

Riservando ogni modifica/integrazione alla luce della costante evoluzione del quadro normativo e delle emanande interpretazioni ministeriali e governative, invio i migliori saluti.

Avv. Enrico Menichetti'

* * * * *

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI – CIRCOLARE N° 451 DEL 20/04/2020 IN MATERIA DI EROGAZIONE GRATUITA CORSI IN REMOTO

Si trasmette, per opportuna conoscenza, Circolare n° 451 del 20/04/2020 pervenuta dal Consiglio Nazionale dei Geologi avente ad oggetto: “**Misure a sostegno degli iscritti – erogazione di corsi in remoto dalla piattaforma Fondazione Centro Studi CNG**”.

* * * * *

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI – COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO HORIZON2020 “CROWD THERMAL”

Il Consiglio Nazionale dei Geologi continua a perseguire una presenza forte ed attiva in Europa ed anche in ambito internazionale, nella fattispecie collaborando nell’ambito del progetto Horizon2020 “CROWD THERMAL”.

Il Progetto mira a consentire al pubblico europeo di partecipare direttamente allo sviluppo di progetti geotermici con l’aiuto di schemi di finanziamento alternativi come il crowdfunding e strumenti di impegno sociale. È un progetto di 3 anni finanziato dall’Unione Europea attraverso Horizon2020, il Programma Quadro per la Ricerca e l’Innovazione (2016–2019), nell’ambito del quale il C.N.G. svolgerà il ruolo di “third party”.

Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte e prodotte in formato PDF, dovranno essere inviate, **entro il 22 maggio 2020**, a mezzo posta elettronica certificata alla casella del CNG: cng@epap.sicurezzapostale.it.

L’avviso pubblico è disponibile al seguente link: <http://www.cngeologi.it/2020/04/23/collaborazione-nellambito-del-progetto-horizon2020-crowdthermal/>

Cordialmente,

Il Presidente
Dott. Geol. *Filippo Guidobaldi*

Ordine dei Geologi della Regione Umbria
Via Martiri dei Lager, 58
06128 Perugia
Tel./Fax 075 50.11.116
web: www.ordinegeologiumbria.it
e-mail: ordine@geologiumbria.it
PEC: geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it
